

Mozione n. 12
depositata 27/9/25
n. 16 18

Camera Penale di Padova "Francesco de Castello"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Congresso UCPI di Catania del 26-28 settembre 2025
Mozione della Camera Penale di Padova "Francesco de Castello"

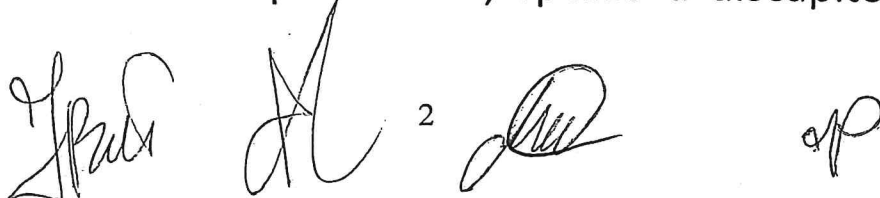
Oggetto: La tutela del difensore e della dignità dell'imputato nei processi soggetti ad esposizione mediatica

Progetto di elaborazione di una Carta etica per la tutela dei diritti dell'imputato e del difensore nel caso di processo mediatico

Premesso che:

- L'art. 24 della Costituzione stabilisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, sancendo che il difensore non debba essere visto come semplice figura professionale deputata ad assistere l'imputato nel processo, bensì come garante dei diritti e delle prerogative riconosciute dall'ordinamento giuridico. Ne è una chiara esplicitazione anche l'art. 1 del Codice Deontologico Forense ai sensi del quale: "L'Avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'invulnerabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio".
- L'art. 111 Costituzione prevede che la giurisdizione si attui mediante il giusto processo regolato dalla legge, mentre l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) garantisce il diritto a che ogni persona abbia un processo equo e pubblico, nella parità sostanziale tra le parti, escludendo pressioni esterne che possano compromettere il sereno svolgimento del processo.

- La giurisprudenza della Corte EDU (vedi ad esempio le sentenze nelle cause *Allenet de Ribemont vs. Francia* del 10/02/1995) ha accertato la violazione dell'art. 8 par. 1 della Convenzione nei casi in cui l'imputato venga trasformato in oggetto del "processo mediatico", determinando come conseguenza la obliterazione della presunzione di innocenza.
- In Italia, l'art. 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale regola le riprese audiovisive durante i processi, subordinandole all'autorizzazione del giudice e al consenso delle parti, ciò al fine di tutelare il diritto alla riservatezza da porre in controbilanciamento con la pubblicità dell'udienza come stabilita dall'art. 6 CEDU e dall'art. 471 c.p.p.
- Tuttavia, in numerose vicende giudiziarie, la diffusione di riprese audio-video del dibattimento — spesso senza adeguati filtri — ha traslato il processo su di un piano mediatico, con il condizionamento dell'opinione pubblica e la palese violazione della presunzione di non colpevolezza.
- Nel noto procedimento a carico di Filippo Turetta, la diffusione di documenti riservati ha causato nell'opinione pubblica l'errato convincimento di immedesimazione del difensore nell'imputato.
- Il difensore dell'imputato in quel processo, ha subito gravi intimidazioni, condannate dall'Unione delle Camere Penali Italiane e da vari esponenti dell'Avvocatura e della politica, a testimonianza del rischio reale che la funzione difensiva venga delegittimata.
- Con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 — c.d. "Codice Rosso" — il legislatore ha introdotto modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per i reati di violenza domestica e di genere, accelerando i tempi procedurali, rafforzando univocamente la tutela delle vittime di questi reati, spesso a discapito di chi è accusato.



- Nei reati previsti dal c.d. Codice Rosso, l'attenzione mediatica rende evidente la necessità che il difensore possa svolgere il proprio ministero senza che l'alta funzione del suo ruolo venga fraintesa o svuotata di significato; così pure l'imputato deve essere tutelato contro la rappresentazione pubblica non veritiera della sua persona.

Considerato che:

- In altre democrazie europee vigono normative più restrittive sulle riprese audiovisive in aula, volte a proteggere la dignità dei soggetti processuali e a ridurre il conseguente effetto spettacolare dei processi.
- In Italia la libertà di stampa (art. 21 Cost.) e il diritto all'informazione devono essere bilanciati in modo efficace con i diritti fondamentali dell'imputato, quali la presunzione di innocenza e il diritto al silenzio, nonché con la funzione del difensore, di garanzia e tutela dei diritti dell'imputato.
- È necessario promuovere la diffusione di una cultura tra i cittadini che sia in grado di distinguere chiaramente tra la commissione di un reato e l'attività di difesa, per evitare che il difensore venga percepito come una sorta di "sponsor morale" dell'imputato.

Le Camere Penali hanno l'obiettivo statutario di contribuire a promuovere e diffondere la conoscenza, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società democratica nonché di tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, questo al fine di scongiurare il rischio che il "processo mediatico" comprometta la fiducia nella Giustizia.

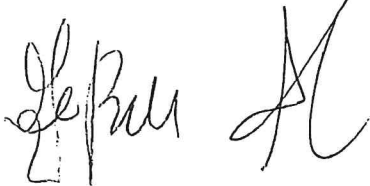
 3 CP

Si invita la Giunta a valutare:

1. l'opportunità che le Camere Penali promuovano sul loro territorio iniziative di informazione pubblica sul ruolo del difensore come garante dei diritti della difesa e non come "*alter ego*" dell'imputato;
2. la modifica dell'art. 147 disp. att. c.p.p., prendendo ad esempio altri sistemi giuridici europei, che prevedano:
 - il divieto assoluto di diffusione dell'immagine dell'imputato senza consenso esplicito;
 - l'uso di riprese audiovisive solo per scopi didattici, documentaristici o di evidente interesse pubblico riconosciuto da un motivato provvedimento giudiziario;
3. di sollecitare le singole Camere Penali a organizzare conferenze, seminari e incontri con i media locali, le scuole, le università, al fine di promuovere e rafforzare una corretta percezione del processo penale e del diritto di difesa;
4. di elaborare, anche in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, una **"Carta etica per la tutela dei diritti dell'imputato e del difensore nel caso di processo mediatico"**, contenente disposizioni che promuovano il rispetto della dignità dell'imputato, la presunzione di innocenza e la tutela del diritto del difensore a svolgere il proprio alto ruolo con serenità e senza indebite pressioni derivanti dalla mediaticità del processo.

Gli obiettivi da raggiungere con questa proposta sono:

- il difensore sia riconosciuto dall'opinione pubblica come soggetto necessario e imprescindibile del processo giusto costituzionalmente riconosciuto;
- la effettiva protezione della persona imputata nei processi ad alto coinvolgimento emotivo e mediatico;



- nei casi riguardanti i reati del c.d. Codice Rosso (violenza di genere, femminicidio, maltrattamenti), sia realizzata una tutela rafforzata delle garanzie processuali, così eliminando o limitando la creazione nell'opinione pubblica ^{della} la esecrabile anticipazione della dichiarazione di colpevolezza, tanto che lo stesso giudice che assolve, viene parimenti "attaccato" per aver sconfessato la condanna mediatica;
- riforma della disciplina processuale in tema di riprese audiovisive nei processi, in armonia con gli standard europei;
- sensibilizzazione dei difensori a non utilizzare i rapporti con la stampa per enfatizzare i casi che li vedono impegnati professionalmente.

Catania, 27 settembre 2025

La Camera Penale di Padova "Francesco de Castello"

I Delegati

AVV. FRANCESCA BETTO

Francesca Betto

AVV. MATTIA CHINELLO

Mattia Chinello

AVV. CHIARA PERISSINOTTO

Chiara Perissinotto

AVV. ANDREA TONINELLO

Andrea Toninello

AVV. VINCENZO PILLITTERI

Vincenzo Pillitteri

AVV. ROBERTO ALLER

Roberto Aller

AVV. GIORGIA SERRAFINI (CPV)

Giorgia Serrafini

AVV. LORELA COSTACINA CUBBU (CP5)

Lorela Costacina Cubbu